


Versione approvata dal Municipio il 08.09.2025

Versione approvata dal Consiglio Comunale il 13.10.2025

Versione approvata dalla SEL (Incarto 008516) il 26.01.2026

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO



## **Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica**

Anno 2025

**Indice degli articoli del Regolamento comunale per incentivi a favore  
della sostenibilità ambientale ed energetica  
anno 2025**

**CAPITOLO I**

**Disposizioni generali e competenze**

- Art. 1 Obiettivo
- Art. 2 Autorità competenti
- Art. 3 Campi di applicazione
- Art. 4 Finanziamento

**CAPITOLO II**

**Procedura e condizioni di incentivazione**

- Art. 5 Procedura
- Art. 6 Aventi diritto
- Art. 7 Condizioni di incentivazione

**CAPITOLO III**

**Incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili  
negli edifici**

- Art. 8 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati
- Art. 9 Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili
- Art. 10 Installazione filtro antiparticolato
- Art. 11 Impianti acqua calda sanitaria
- Art. 12 Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici
- Art. 13 Sistemi di ottimizzazione del consumo proprio di fotovoltaico
- Art. 14 Allacciamento a reti di teleriscaldamento
- Art. 15 Spese amministrative iniziali per l'istituzione di un RCP e un RCP virtuale
- Art. 16 Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza
- Art. 17 Processi industriali, commercio e servizi

**CAPITOLO IV**

**Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile**

- Art. 18 Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici (privati)
- Art. 19 Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici
- Art. 20 Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile

**CAPITOLO V**

**Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico**

- Art. 21 Acquisto di benzina alchilata
- Art. 22 Superficci verdi
- Art. 23 Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili)
- Art. 24 Centraline meteo per impianti d'irrigazione
- Art. 25 Recupero dell'acqua piovana
- Art. 26 Altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale/climatico

**CAPITOLO VI**

**Disposizioni finali**

- Art. 27 Riscossione indebita
- Art. 28 Diritto di compensazione
- Art. 29 Diritto suppletorio
- Art. 30 Rimedi giuridici
- Art. 31 Entrata in vigore

**Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica**  
**- anno 2025 -**

**Il Consiglio comunale di Castel San Pietro**

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);
- l'Ordinanza federale sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo cantonale concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo cantonale concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo cantonale concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo cantonale concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- le misure del Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC) in materia energetica e ambientale;
- le misure di attuazione contenute nel rapporto di sostenibilità di Castel San Pietro;

**risolve**

**CAPITOLO I**  
**Disposizioni generali e competenze**

**Art. 1**  
**Obiettivo**

Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni d'accesso agli incentivi comuni atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico.

**Art. 2**  
**Autorità competenti**

<sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. È riservata la facoltà di delega ai servizi dell'Amministrazione comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie d'intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite Ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento.

<sup>3</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>4</sup>Il Municipio può pubblicare in forma anonima, a scopo divulgativo, i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

**Art. 3**  
**Campi di applicazione**

<sup>1</sup>Nel limite della disponibilità del credito annuale, attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- c. allacciamento a reti di teleriscaldamento e per l'istituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale o virtuale;
- d. analisi energetiche e consulenze su edifici esistenti;
- e. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
- f. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- g. acquisto della benzina alchilata per macchinari agricoli e del giardinaggio;
- h. altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale/climatico compresi quelli attuati nel settore forestale - agricolo.

<sup>2</sup>I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento, anche nella rispettiva Ordinanza.

**Art. 4**  
**Finanziamento**

<sup>1</sup>Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito definito annualmente in sede di approvazione del preventivo.

<sup>2</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato.

<sup>3</sup>Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

**CAPITOLO II**  
**Procedura e condizioni di incentivazione**

**Art. 5**  
**Procedura**

<sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa Ordinanza, nella quale verranno anche stabiliti i criteri applicabili, ossia la percentuale di riferimento scelta all'interno della forchetta indicata nel presente Regolamento e/o l'importo massimo elargito inferiore o uguale ai massimali indicati nel presente Regolamento.

<sup>2</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate di regola a conclusione dei lavori, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza di applicazione.

<sup>3</sup>Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari, secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella relativa Ordinanza municipale.

<sup>4</sup>A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relativi all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

<sup>5</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione della documentazione completa.

**Art. 6**  
**Aventi diritto**

Gli aventi diritto variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei rispettivi articoli e nell'Ordinanza. In termini generali possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti adibiti ad abitazioni primarie localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune oppure le persone fisiche che sono domiciliate o dimoranti a Castel San Pietro oppure le persone giuridiche con sede (succursale, stabilimento o recapito) aziendale a Castel San Pietro.

## **Art. 7** **Condizioni di incentivazione**

<sup>1</sup>Nei casi in cui fosse necessario, gli incentivi comunali a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici (Rif. art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, in casi particolari di un preavviso cantonale in materia, o di un benestare comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

<sup>2</sup>Gli incentivi comunali a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici (Rif. art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) sono concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>3</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza comunale.

<sup>4</sup>Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

<sup>5</sup>Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente Regolamento.

<sup>6</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>7</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>8</sup>L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% della spesa al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde alla spesa totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 16 (allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza) e 17 (Processi industriali, commercio e servizi), per i quali l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurne l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

**CAPITOLO III**  
**Incentivi a favore dell'efficienza energetica e  
delle energie rinnovabili negli edifici**

**Art. 8**

**Risanamenti energetici di  
edifici esistenti finanziati  
dal Cantone nell'ambito  
del Risanamento Base e  
degli Edifici certificati**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, è pari al finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

**Art. 9**

**Conversione di impianti di  
riscaldamento elettrici  
diretti o alimentati con  
combustibili fossili**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

<sup>2</sup>Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale:

- per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 10% e il 20% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00;
- per impianti a legna in pezzi, equivale a fr. 500.00 + fr. 20.00/kW di potenza nominale installata ( $Q_n$  targhetta), ritenuto un massimo di fr. 1'000.00. Per la definizione dell'incentivo nell'Ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

**Art. 10**

**Installazione filtro  
antiparticolato**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un filtro antiparticolato su un impianto di riscaldamento a legna principale esistente.

<sup>2</sup>Il sistema di combustione (a legna, pellet o cippato) deve essere il principale sistema di produzione di calore dell'edificio.

<sup>3</sup>Il filtro deve disporre di un documento che attesta l'abbattimento di almeno l'80% della massa delle particelle di polvere.

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 25% e il 50% della spesa netta di acquisto del filtro e dell'installazione, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

**Art. 11**

**Impianti acqua calda  
sanitaria**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti o che installano un bollitore a pompa di calore, in sostituzione di scalda acqua esistenti (elettrici oppure ad energie fossili).

<sup>2</sup>L'incentivo, per nuovi impianti solari termici, è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale:

- per nuovi impianti solari termici è pari al finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 3'000.00;
- per un bollitore a pompa di calore si situa tra il 25% e il 50% della spesa netta di acquisto e installazione ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

**Art. 12**

**Installazione batterie di  
accumulo abbinate ad  
impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari o con batteria di automobili tramite carica bidirezionale nel qual caso sarà sovvenzionata la colonna bidirezionale anziché la batteria stazionaria.

<sup>2</sup>Hanno diritto ai contributi gli impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti sia nuovi.

<sup>3</sup>L'installazione di capacità di accumulo ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile.  
<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 25% e il 50% delle spese nette di acquisto e installazione, ritenuto un massimo di fr. 4'000.00.

**Art. 13**  
**Sistemi di ottimizzazione  
del consumo proprio di  
fotovoltaico**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici abitativi nuovi o esistenti.

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 50.00 e un importo massimo di fr. 300.00 per ottimizzatori di autoconsumo di corrente fotovoltaica.

**Art. 14**  
**Allacciamento a reti di  
teleriscaldamento**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un allacciamento di un nuovo edificio o di uno esistente ad una rete di teleriscaldamento.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 20% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 5'000.00.

**Art. 15**  
**Spese amministrative  
iniziali per l'istituzione di  
un RCP o un RCP virtuale**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costituiscono un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv), notificato e approvato dal gestore della rete elettrica.

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. 200.00 e un importo massimo di fr. 1'000.00 per realizzazione di un RCP o RCPv.

**Art. 16**  
**Allestimento di  
certificazioni e rapporti di  
consulenza**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

<sup>2</sup>Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

<sup>3</sup>L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, è pari a:

- edifici mono e bifamiliari: minimo fr. 250.00, massimo fr. 1'000.00;
- edifici plurifamiliari: minimo fr. 250.00, massimo fr. 2'000.00;
- altre categorie di edifici: minimo fr. 250.00, massimo fr. 3'000.00.

**Art. 17**  
**Processi industriali,  
commercio e servizi**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede (succursale, stabilimento o recapito) nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un'analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> o che beneficiano delle prestazioni fornite da energo o Reffnet.ch.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 5% e il 10% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 5'000.00.

## CAPITOLO IV

### **Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile**

#### **Art. 18**

#### **Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici (privati)**

<sup>1</sup>Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune, il Municipio può riconoscere una partecipazione che varia dal 10% al 30% dei seguenti abbonamenti, per un massimo di fr. 500.00: generale, metà prezzo e abbonamenti rilasciati dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a favore della mobilità sostenibile, abbonamenti rilasciati dalla Comunità tariffale Arcobaleno annuali e mensili, abbonamenti Publibike Velospot e car Mobility.

<sup>2</sup>Il Municipio definirà per Ordinanza i dettagli applicativi della distribuzione degli incentivi, tenendo in particolare considerazione la fascia di popolazione anziana e giovane.

<sup>3</sup>Per gli abbonamenti e per i titoli di trasporto di 1a classe viene calcolato il contributo sulla base del prezzo del titolo equivalente di 2a classe.

<sup>4</sup>Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzi (biciclette, ecc.).

#### **Art. 19**

#### **Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio e per l'installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato, corrispondente al livello di equipaggiamento D del quaderno tecnico SIA 2060. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per le stazioni di ricarica che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 50% del finanziamento erogato dal Decreto cantonale, ritenuto un massimo di fr. 250.00 per stazione di ricarica installata e fr. 2'000.00 per stazione di ricarica bidirezionale installata.

#### **Art. 20**

#### **Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile**

<sup>1</sup>Per le aziende e gli enti che operano sul territorio comunale, il Municipio può riconoscere degli incentivi per l'allestimento di piani della mobilità e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nei piani stessi.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente alle imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 5'000.00.

## CAPITOLO V

### **Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico**

#### **Art. 21**

#### **Acquisto di benzina alchilata**

<sup>1</sup>Per le persone domiciliate o dimoranti nel Comune e le attività economiche situate nel comprensorio del Comune, il Municipio può finanziare l'acquisto di benzina alchilata per macchinari agricoli e del giardinaggio.

<sup>2</sup>Per ogni economia domestica o attività economica, il Municipio riconosce un contributo, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, per una percentuale minima del 20 % sino ad un massimo del 50 %.

<sup>3</sup>Il contributo è limitato a un quantitativo minimo di 5 litri fino ad un massimo di 20 litri all'anno civile.

#### **Art. 22**

#### **Superfici verdi**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per la realizzazione di superfici verdi in edifici esistenti o nuovi che osseguano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG).

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, è il seguente:

- pareti verdi: minimo fr. 40.00/m<sup>2</sup>, massimo fr. 60.00/m<sup>2</sup>, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00;
- tetti verdi: minimo fr. 20.00/m<sup>2</sup>, massimo fr. 40.00/m<sup>2</sup>, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

<sup>3</sup>La parete verde o il tetto verde devono essere isolati termicamente.

#### **Art. 23**

#### **Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili)**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per la realizzazione di aree drenanti o aree verdi (superficie permeabili) in sostituzione di superfici in asfalto o simili (superficie impermeabili) a partire da 20 m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, si situa tra un minimo di fr. 20.00/m<sup>2</sup>, massimo di fr. 40.00/m<sup>2</sup>, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

#### **Art. 24**

#### **Centraline meteo per impianti di irrigazione**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'installazione di centraline meteo per la gestione di impianti di irrigazione.

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, è il seguente:

- impianti nuovi: massimo 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di fr. 200.00;
- impianti esistenti: massimo 50% della spesa totale della modifica (pezzi, montaggio e messa in esercizio), ritenuto un importo massimo di fr. 500.00.

#### **Art. 25**

#### **Recupero dell'acqua piovana**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per la realizzazione su edifici esistenti o nuovi di sistemi di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini, orti, frutteti, vigneti, per l'alimentazione di servizi igienici, per il bucato, come pure per l'alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- gli incentivi vengono concessi per interventi strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (es. proliferazione zanzare);
- l'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva Ordinanza municipale, ammonta al 20% dell'investimento, ritenuto un massimo di:

- fr. 2'000.00 per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari;
- fr. 4'000.00 per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale.

**Art. 26**

**Altri interventi virtuosi in  
ambito  
energetico/ambientale/  
climatico**

Il Municipio può finanziare puntualmente, entro i limiti dei crediti a disposizione e della delega decisionale di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale, altri interventi in ambito energetico, ambientale e climatico che si prefiggono di raggiungere lo scopo del presente Regolamento, anche attraverso campagne mirate e temporanee, sostenute con fondi espressamente destinati a tale scopo.

## CAPITOLO VI

### Disposizioni finali

#### **Art. 27**

##### **Riscossione indebita**

<sup>1</sup>Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

<sup>2</sup>Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

#### **Art. 28**

##### **Diritto di compensazione**

Gli incentivi possono essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

#### **Art. 29**

##### **Diritto suppletorio**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione. Sono altresì applicabili le norme federali e cantonali in ambito energetico nonché le direttive cantonali e federali vincolanti in materia.

#### **Art. 30**

##### **Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 31**

##### **Entrata in vigore**

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2026, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con Ris. mun. 781 dell'08.09.2025  
Adottato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro il 13.10.2025

Approvato dalla Sezione degli enti locali con incarto no. 008516 del 26.01.2026